

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° luglio - 30 settembre 2025

Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2026

Categorie di operazioni	Classi di importo (in unità di euro)	Tassi medi (su base annua)	Tassi soglia (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente	fino a 5.000 oltre 5.000	10,54 8,88	17,1750 15,1000
Scoperti senza affidamento	fino a 1.500 oltre 1.500	15,65 15,74	23,5625 23,6750
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	fino a 50.000 da 50.000 a 200.000 oltre 200.000	8,05 6,51 4,99	14,0625 12,1375 10,2375
Credito personale		11,46	18,3250
Credito finalizzato		11,03	17,7875
Factoring	fino a 50.000 oltre 50.000	6,39 4,72	11,9875 9,9000
Leasing immobiliare			
- a tasso fisso		5,77	11,2125
- a tasso variabile		5,28	10,6000
Leasing aeronavale su autoveicoli	fino a 25.000 oltre 25.000	9,26 8,20	15,5750 14,2500
Leasing strumentale	fino a 25.000 oltre 25.000	9,88 7,17	16,3500 12,9625
Mutui con garanzia ipotecaria:			
- a tasso fisso		3,96	8,9500
- a taso variabile		4,13	9,1625
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a 15.000 oltre 15.000	13,73 9,46	21,1625 15,8250
Credito revolving		15,77	23,7125
Finanziamenti con utilizzo dicarte di credito		11,76	18,7000
Altri finanziamenti		14,54	22,1750

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO, CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI. LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUÒ SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto (cfr. Allegato). Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2025 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016, n. 185.

Articolo 1

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio - 30 settembre 2025, sono indicati nella tabella riportata in allegato (ALLEGATO A).

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2026.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2026, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni della legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Articolo 3

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni della legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'ursura" emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° ottobre 2025 - 31 dicembre 2025 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

5. Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggioranza media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Roma, 23. dicembre 2025

IL CAPO DELLA DIREZIONE